

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 14 marzo 2016, n. 10

**Proroga del termine di inizio lavori della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 30 settembre 2015 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 67,912MWe, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Torretta-Antonacci" del Comune di San Severo (FG), ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società MARGHERITAS.r.l., con sede legale Via Savoia, 82 – 00198 Roma.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

*Rilevato che:*

- alla Società MARGHERITA S.r.l con sede legale in Via Savoia, 82 - Roma con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 30 settembre 2015 è stata rilasciata Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 67,912 MWe, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Torretta - Antonacci" del Comune di San Severo (FG), ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.
- con nota acquisita al prot.n.533 del 15.02.2016, l'Avvocatura Regionale ha comunicato che la società Margherita s.r.l. ha notificato ricorso al Tar Puglia per il riconoscimento di un ingentissimo danno per il presunto ritardo dell'Amministrazione Regionale nel rilascio dell'Autorizzazione Unica; nel ricorso la società afferma chiaramente la "non fattibilità economico-finanziaria dell'impianto autorizzato";
- ciononostante, la società Margherita srl con nota del 10.2.2016 prot. n. AOO\_159 – 12.02.2016 – 0000522, ha formulato richiesta di proroga di mesi ventiquattro del termine per l'inizio dei lavori relativamente all'autorizzazione unica in oggetto, con le seguenti motivazioni:
  - la programmazione statale in materia di fonti energetiche rinnovabili potrebbe introdurre nuove forme di incentivazione per gli impianti fotovoltaici;
  - lo sviluppo tecnologico del settore fotovoltaico e la conseguente diminuzione dei costi di realizzazione

dei relativi impianti potrebbe eventualmente consentire la realizzazione dell'autorizzato impianto in grid parity.

- nell'istanza di proroga, pertanto, la società inizialmente ribadisce la "non fattibilità economico-finanziaria dell'impianto autorizzato" per poi prendere in considerazione la realizzazione dell'impianto in regime di grid parity; tale ultima considerazione è certamente condivisibile poiché a questa Amministrazione Regionale risulta che i livelli di irraggiamento solare registrati nel territorio pugliese conferiscono già da tempo un considerevole livello di redditività agli impianti fotovoltaici anche senza incentivi tariffari, specialmente nel caso di grandi impianti che consentono di contenere i costi per effetto scala.
- l'impianto fotovoltaico in oggetto è dotato di parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, rilasciato dalla Provincia di Foggia con D.D. n. 3540 del 3.11.2010, la cui efficacia è stata prorogata dalla stessa Provincia con D.D. n. 2682 del 12.12.2013, per un periodo di tre anni; pertanto il provvedimento di VIA ha validità fino al mese di novembre 2016; tale termine, entro il quale occorre dare inizio ai lavori, non appare congruo con quello di proroga di 24 mesi, richiesto dalla Società Margherita srl;
- al contempo, la novella introdotta all'art. 14-ter della Legge n. 241/90 dal comma 8-bis, farebbe ritenere ulteriormente prolungata l'efficacia della VIA provinciale, per quanto la stessa sia stata già prorogata; considerata l'entità dell'impianto in oggetto, si è ritenuto opportuno interpellare l'autorità ambientale competente in merito agli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto in un arco temporale ben superiore ai 6 anni previsti nelle determinazioni sulla VIA;
- alla luce di quanto sopra, con nota prot. n. 681 del 26.02.2016 si è richiesto al Settore Ambiente della Provincia di Foggia di fornire il proprio nulla osta alla concessione della proroga dell'inizio lavori richiesta dalla società entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della suddetta nota, preavvertendo che in mancanza di riscontro entro tale termine, questa Sezione avrebbe rilasciato la proroga.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi".
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che in data 7.10.2015 è stata ritirata dalla società la Determinazione Dirigenziale di A.U. 43 del 30 settembre 2015 compreso gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo;
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. 43 del 30 settembre 2015 è stata pubblicata sul BURP n. 131 del 8.10.2015;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica alla Società era previsto entro il 7 aprile 2016;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, di concedere una ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 7 aprile 2018;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 10 del 14/03/2016 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione unica riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

### **DETERMINA**

#### **ART. 1)**

Di prendere atto della comunicazione del 10 febbraio 2016, acquisita con prot. n. AOO\_159 del 12.2.2016 – 0000522 delle motivazioni in essa contenute a sostegno della richiesta di proroga del termine di inizio lavori dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 67,912 MWe, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Torretta - Antonacci" del Comune di San Severo (FG), rilasciata alla Società Margherita S.r.l., con sede legale in Via Savoia, 82 – 00198 Roma.

Di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, la proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi; pertanto il nuovo termine è fissato al 7 aprile 2018;

#### **ART. 2)**

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

#### **ART. 3)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 4)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non infe-

riore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **ART. 5)**

La Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica – Servizio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società ed al Comune di San Severo.

#### **ART. 6)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione

Giuseppe RUBINO